



La figura del veterinario

Quando si parla del medico veterinario, è innanzitutto necessario distinguere fra l'attività svolta in qualità di libero professionista da quella esercitata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con l'importante precisazione che anche il libero professionista può essere incaricato di alcune funzioni pubbliche (per esempio, il veterinario che si trovi di fronte ad una malattia infettiva, o semplicemente ne sospetti l'esistenza, deve immediatamente denunciare l'accaduto al Sindaco).

Ogniquale volta venga consultato dal proprio cliente, il veterinario compie un'attività professionale: egli viene, dal punto di vista giuridico, a concludere con il cliente un negozio giuridico denominato “**contratto d'opera intellettuale**” e disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto in parola costituisce una specie della più generale figura del contratto d'opera, caratterizzato, in base alla definizione adoperata dal codice civile, dal compimento, previo compenso, di un'opera o di un servizio, con lavoro prevalente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'art. 2229 c.c. stabilisce che è la legge a determinare le professioni intellettuali, quale quella esercitata dal medico veterinario, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. In quest'ultimo caso, ossia quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento del compenso professionale (art. 2231 c.c.).

In altri termini, il medico veterinario che eserciti senza essere iscritto all'albo, oltre ad esporsi ad una responsabilità di tipo penale (la fattispecie integra, infatti, il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.), non ha a disposizione alcun mezzo legale per ottenere il pagamento del compenso, poiché la mancata iscrizione determina la nullità del contratto stipulato.